



Ai genitori/tutori delle alunne e degli alunni della scuola Primaria e Secondaria
Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
All'Albo on line
Agli Atti

Oggetto: Validità anno scolastico 2025-2026 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria I grado - Frequenza alunni scuola primaria – Vigilanza adempimento obbligo scolastico - Altre disposizioni

1) Validità anno scolastico 2025-2026 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria I grado

Si informa che ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 62/2017, nella Scuola Secondaria di primo grado, la validità dell'anno scolastico è vincolata alla frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'anno scolastico- considerato il monte ore complessivo e che, pertanto, il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2025-2026, è riportato nella seguente tabella:

Scuola Secondaria	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze	Numero ore massimo di assenze
SECONDARIA DI I° GRADO	30 h	990 h	743 h	247 h

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

2) Frequenza scuola primaria

La frequenza è di grande importanza anche nella scuola Primaria ed è tra i criteri di valutazione presi in considerazione dai docenti. E' fortemente raccomandata la frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuo.

Scuola Primaria	N. ore settimanali	Monte ore annuo	Tre quarti orario	Un quarto orario
Classi 1- 2 -3	27	891	668	223
Classi 4 - 5	29	957	718	239

Firmato digitalmente da LAURA VALENZA

I genitori sono tenuti a far sì che i figli minori adempiano l'obbligo scolastico.
Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si precisa che il calcolo delle assenze sia per la scuola Secondaria che per la scuola Primaria viene effettuato a partire dal 15/09/2025 (data di inizio delle lezioni) al 10/06/2026 (data di termine delle lezioni).

La CM n. 20 del 04/03/2011 e la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 01/09/2022 prevedono delle deroghe per i seguenti motivi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN; in caso di assenze continuative, superiori ai 5 giorni, tale certificazione dovrà essere consegnata al rientro a scuola
- gravi motivi di famiglia o personali, adeguatamente certificati o dichiarati per iscritto;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza.

3) Vigilanza dell' adempimento dell' Obbligo di Istruzione

Il D.L. 123 del 15 settembre 2023 cosiddetto "DECRETO CAIVANO" convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 159, ha disciplinato l'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La scuola è obbligata a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.**

L'Ufficio didattica cura la trasmissione al Sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso l' istituzione scolastica.

I docenti segnalano all'ufficio didattica della scuola gli alunni assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma della Dirigente Scolastica. Si allega scheda di segnalazione dispersione scolastica.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, **la Dirigente scolastica avvisa entro sette giorni il Sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Codice penale – art. 570-ter

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori

Mancato adempimento

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non

prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

4) Giustificazione assenze - Doveri dei genitori/tutori e dei Docenti

Si ricorda ai genitori degli alunni che le assenze dei propri figli devono essere giustificate sul Registro Elettronico **entro il giorno del rientro a scuola**.

I docenti coordinatori sono tenuti a vigilare sulla corretta giustificazione delle assenze.

Nel caso in cui risultino per due volte consecutive assenze non giustificate, come da Regolamento di Istituto, i genitori sono tenuti ad accompagnare i figli a scuola e giustificare le suddette assenze.

I docenti segnaleranno in direzione i ripetuti ritardi nella giustificazione delle assenze.

5) Uso del registro elettronico

Si ricorda l'importanza di custodire con attenzione e riservatezza le credenziali di accesso al registro elettronico. Tali credenziali sono strettamente personali e **devono essere utilizzate esclusivamente dai genitori o dai tutori legali** degli alunni.

I genitori o tutori sono invitati a consultare il Registro elettronico con regolarità per monitorare l'andamento scolastico degli alunni.

6) Divieto di uso del cellulare a scuola

Si ricorda che, come da indicazioni ministeriali e da Regolamento di Istituto, è vietato l'uso dei telefoni cellulari da parte degli alunni del primo ciclo durante l'orario scolastico. Al fine di evitare che i ragazzi incorrano in sanzioni disciplinari se sorpresi con il telefono acceso senza aver ottenuto il permesso dal docente, i tutori sono invitati a non fornire loro il cellulare per l'ambiente scolastico.

7) Divieto di far pervenire agli alunni materiale (didattico, sportivo, alimentare, etc) dopo l'orario d'ingresso a scuola

Durante l'orario scolastico non è consentito portare agli alunni materiale didattico, sportivo, cibo e bevande, altro, per evitare la continua interruzione delle lezioni ed evitare che i collaboratori scolastici si allontanino dalle loro postazioni, esigenza prioritaria, per ragioni di sicurezza.

Si invitano, pertanto, le famiglie a fornire il/la proprio/a figlio/a del necessario per affrontare la giornata scolastica e a provvedere all'acquisto di panini/merendine/bevande prima dell'ingresso nell'istituto e a controllare, prima di recarsi a scuola, che nello zaino non manchi il materiale scolastico necessario.

La consegna di materiale dopo l'orario di inizio delle lezioni è consentita solo per motivi di **assoluta e comprovata emergenza** (esempio medicinali, stampelle, occhiali).

La flessibilità della scuola ha il solo scopo di gestire situazioni critiche, e **non deve in alcun modo compromettere la sicurezza e la continuità del percorso didattico dell'intera classe**.

Il personale scolastico rifiuterà le richieste di consegnare materiale agli alunni dopo l'ingresso degli stessi a scuola, casi particolari ed eccezionali (vedi sopra) potranno essere autorizzati dai referenti di plesso o dalla Dirigente Scolastica.

8) Divieto di sosta nel cortile della scuola dopo il prelievo degli alunni

Una volta prelevati gli alunni, è vietato sostare nel cortile, assieme agli stessi, per ragioni di sicurezza.

La presente circolare costituisce notifica a tutti i genitori/tutori degli alunni che sono tenuti a prenderne attenta visione.

Allegata scheda segnalazione dispersione scolastica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Firmato digitalmente da LAURA VALENZA

